

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 58



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52° anno

12 marzo 2009

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io	Pagina
	I <i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	PARERI	
	Banca centrale europea	
2009/C 58/01	Parere della Banca centrale europea, del 23 febbraio 2009, relativo a una proposta di regolamento che stabilisce disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nella rilevazione dei prezzi nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (CON/2009/14)	1
	II <i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2009/C 58/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5399 — Mubadala/Rolls Royce/JV) ⁽¹⁾	4
	IV <i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2009/C 58/03	Tassi di cambio dell'euro	5

IT


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 58/04	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	6
--------------	--	---

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2009/C 58/05	Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte	10
2009/C 58/06	Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte	11
2009/C 58/07	Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte	12
2009/C 58/08	Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte	13
2009/C 58/09	L'autorità di vigilanza EFTA ha rilevato che le seguenti misure non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE	14
2009/C 58/10	Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale relativo al regime «Aiuto regionale per il trasporto di legname in tronchi»	15
2009/C 58/11	Giorni festivi nel 2009: Stati EFTA del SEE e istituzioni SEE	16



I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 febbraio 2009

relativo a una proposta di regolamento che stabilisce disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nella rilevazione dei prezzi nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA)

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Introduzione e base giuridica

Il 5 gennaio 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione delle Comunità europee una richiesta di parere su un progetto di regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda le norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nella rilevazione dei prezzi negli indici dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (di seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

In linea generale, la BCE accoglie con favore la normativa proposta che dovrebbe aumentare la comparabilità dell'IPCA. Il trattamento di voci stagionali è una delle questioni relative all'armonizzazione che più lungamente sono state oggetto di discussione nell'ambito dello sviluppo dell'IPCA. Attualmente il trattamento delle voci stagionali differisce sostanzialmente tra gli Stati membri, dacché ne conseguono IPCA non sufficientemente comparabili. A sua volta, ciò comporta delle difficoltà nell'interpretare gli indici dell'area dell'euro per certi gruppi di prodotti e potrebbe persino produrre delle distorsioni nell'IPCA relativo a tutte le voci.

2. Osservazioni di carattere specifico

2.1. Nondimeno, il regolamento proposto consente ancora due diversi metodi per il trattamento dei prodotti stagionali, mediante indici annuali a ponderazione costante o indici di classe a ponderazione stagionale. Nonostante il regolamento proposto imponga talune restrizioni nell'applicazione di questi due tipi di indici al fine di limitare la incomparabilità dei risultati tra i paesi, delle simulazioni hanno tuttavia dimostrato che in date condizioni i due approcci conducono ancora a risultati abbastanza differenti. Pertanto, la BCE accoglierebbe con favore uno standard più rigoroso, che permetta che solo uno dei due diversi metodi possa essere applicato, al fine di migliorare ulteriormente la comparabilità del trattamento dei prodotti stagionali. Tuttavia, se non si prevede che la scelta tra i due metodi abbia un

effetto significativo sull'IPCA relativo a tutte le voci e laddove la cancellazione di uno dei metodi nel regolamento proposto comportasse un sostanziale ritardo nell'adozione dello stesso, la BCE accoglierebbe con favore che il trattamento dei prodotti stagionali sia ristretto a uno solo dei metodi nelle future revisioni del regolamento.

- 2.2. Per quegli Stati membri le cui prassi attuali differiscano sostanzialmente dagli standard minimi descritti nell'articolo 4 del regolamento proposto, l'effetto sui sottoindici oggetto del regolamento proposto potrebbe essere significativo. Ciò comporterà una discontinuità statistica negli indici che potrebbe tradursi in una distorsione dei tassi di variazione annui dell'IPCA relativo a tutte le voci. La BCE riconosce che potrebbe non essere fattibile per gli Stati membri rivedere gli IPCA pubblicati in precedenza sin dall'inizio. Tuttavia, la BCE ritiene particolarmente importanti la comparabilità e la coerenza delle cifre IPCA nell'anno successivo all'attuazione del regolamento proposto. La BCE accoglierebbe pertanto con favore che gli Stati membri rivedano i loro IPCA almeno un anno prima dell'attuazione del regolamento proposto.
- 2.3. Poiché la BCE deve essere consultata sul regolamento proposto in base a quanto disposto dal trattato, in linea con l'articolo 253 dello stesso, dovrebbe essere inserito nello stesso un riferimento volto a chiarire tale punto.
- 2.4. Poiché il Sistema europeo di banche centrali usa l'IPCA non solo per il fine di cui all'articolo 121 del trattato, ma anche per le funzioni decisionali connesse alla sua politica monetaria ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del trattato, la BCE raccomanda di inserire un considerando nel regolamento proposto a tale proposito.

3. **Proposte redazionali**

- 3.1. Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche del regolamento proposto, l'allegato contiene le relative proposte redazionali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 febbraio 2009.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO

PROPOSTE REDAZIONALI

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE ⁽¹⁾
Modifica n. 1 [nuovo riferimento proposto]	
«visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del lunedì 23 ottobre 1995 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,»	«visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del lunedì 23 ottobre 1995, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3, visto il parere della Banca centrale europea, »
<i>Motivazione — Si veda il paragrafo 2.3 del parere</i>	
Modifica n. 2 [nuovo considerando 5 proposto]	
	«(5) L'IPCA è un importante indicatore utilizzato dal Sistema europeo di banche centrali per le proprie analisi connesse al processo decisionale relativo alla politica monetaria ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del trattato. »
<i>Motivazione — Si veda il paragrafo 2.4 del parere</i>	
<p>(¹) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.</p>	

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5399 — Mubadala/Rolls Royce/JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/C 58/02)

Il 16 febbraio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5399. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

11 marzo 2009

(2009/C 58/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2786	AUD	dollari australiani	1,9657
JPY	yen giapponesi	125,35	CAD	dollari canadesi	1,6325
DKK	corone danesi	7,4498	HKD	dollari di Hong Kong	9,9165
GBP	sterline inglesi	0,92550	NZD	dollari neozelandesi	2,5266
SEK	corone svedesi	11,2475	SGD	dollari di Singapore	1,9600
CHF	franchi svizzeri	1,4772	KRW	won sudcoreani	1 889,77
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	13,0033
NOK	corone norvegesi	8,8320	CNY	renminbi Yuan cinese	8,7461
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4210
CZK	corone ceche	26,963	IDR	rupia indonesiana	15 375,17
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,7263
HUF	fiorini ungheresi	300,26	PHP	peso filippino	61,760
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	44,7644
LVL	lats lettone	0,7074	THB	baht thailandese	45,994
PLN	zloty polacchi	4,5905	BRL	real brasiliano	2,9740
RON	leu rumeni	4,2815	MXN	peso messicano	19,4155
TRY	lire turche	2,2140	INR	rupia indiana	65,4130

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2009/C 58/04)

Numero dell'aiuto: XA 359/08

Stato membro: Finlandia/Åland

Regione: Åland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Landskapsregeringens principer för ersättning av skördeskador som uppstått under odlingsåret 2007

Base giuridica: Ålands landskapsregerings beslut från den 24.6.2008 (Dnr N26/08/1/11), Landskapslag om ersättning av skördeskador (ÅFS 72:1979); Article 11 of Commission Regulation (EC) No 1857/2006.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: L'importo totale stanziato per i danni subiti dalle coltivazioni nel 2007 è di 400 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima dell'aiuto lordo è pari al 35 % dell'importo ammissibile

Data di applicazione: L'aiuto è concesso per i danni subiti dalle coltivazioni nel 2007. Le decisioni di concedere aiuti non devono essere adottate prima del 12 agosto 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'aiuto deve essere concesso soltanto per i danni subiti dalle coltivazioni nel 2007. Il pagamento finale deve essere effettuato entro il 30 settembre 2008

Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo dell'aiuto è alleviare i problemi di liquidità dei coltivatori che hanno subito delle perdite a seguito di danni alle coltivazioni causati da avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: Produzione di colture

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ålands landskapsregering
PB 1060
FI-AX 22111 MARIEHAMN
SUOMI/FINLAND

Sito web:

http://www.regeringen.ax/composer/ls-prot/NARING/2008/N2608E04_220908.html

Numero dell'aiuto: XA 362/08

Stato membro: Francia

Regione: Département de l'Hérault

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides aux investissements pour le traitement des effluents issus de l'activité agricole de l'Hérault

Base giuridica:

- articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1857/2006,
- Articles L 1511-2 et L 1511-5 du Code général des collectivités territoriales
- convention cadre en cours d'élaboration entre le département et la région Languedoc-Roussillon

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 100 000 EUR

Obiettivo dell'aiuto: Il dipartimento dell'Hérault contribuirà per il 30 % dei costi

Data di applicazione: 2008, a condizione che venga pubblicato il numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime giungerà a scadenza il 31 dicembre 2013

Obiettivo dell'aiuto:

Aiutare le aziende agricole, indipendentemente dal loro settore di produzione, a effettuare investimenti per tutelare e migliorare l'ambiente naturale conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del precitato regolamento. L'investimento previsto dovrà consentire di isolare e trattare, secondo metodi riconosciuti, i residui da lavaggio e risciacquo (effluenti) derivanti dall'attività agricola, a eccezione degli investimenti necessari ai sensi di normative comunitarie di non recente introduzione, quali la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991. Sono esclusi gli effluenti contenenti prodotti fitosanitari.

Le spese ammissibili copriranno innanzitutto:

- la costruzione di vasche di evaporazione a tenuta stagna per le quali sia possibile la manutenzione (diserbo e gestione delle vie d'accesso, installazione in zone non soggette a inondazioni, ecc.) in cui far confluire gli effluenti delle aziende agricole i quali, sotto l'effetto dei venti e della temperatura, subiranno un processo di evaporazione. Si eviterà in questo modo che rifiuti liquidi raggiungano il terreno,

- l'installazione di strutture di deposito su terreni per i quali siano state condotte analisi geo-pedologiche da cui risulti l'idoneità di detti terreni ad accogliere gli effluenti interessati. Le analisi dovranno essere inviate alle autorità statali competenti per la convalida prima che le strutture di deposito entrino in funzione. Si farà attenzione a non confondere queste ultime con gli impianti di irrigazione per incompatibilità tecnica,
- l'acquisto di cisterne mobili per il trasporto in tutta sicurezza delle acque inquinate verso gli impianti di gestione. Poiché le soluzioni proposte potrebbero rivelarsi costose per le aziende di piccole dimensioni (in media, l'area delle aziende dell'Hérault non raggiunge i 15 ha), da un punto di vista economico potrebbe risultare conveniente subappaltare il trattamento degli effluenti.

Sarà compito del consiglio generale considerare sistematicamente come non ammissibili le domande relative a operazioni di sostituzione.

Nessun aiuto sarà concesso alle aziende in difficoltà.

Per ogni operazione, l'importo delle sovvenzioni previste sarà inizialmente determinato sulla base delle previsioni dei costi fornite al momento della presentazione delle domande. L'aiuto effettivo sarà stabilito in seguito alla presentazione delle fatture. I servizi del dipartimento potranno effettuare verifiche sia documentali, sia sul posto.

Se il costo reale dell'investimento è inferiore a quello previsto al momento della presentazione delle domande alla commissione giudicante, l'aiuto sarà ridotto in proporzione alle spese realmente sostenute. In caso contrario, la sovvenzione non sarà oggetto di una rivalutazione

Beneficiari degli aiuti e settori economici interessati:

Sono ammissibili agli aiuti dipartimentali tutte le aziende agricole del dipartimento dell'Hérault, indipendentemente dal loro settore di produzione.

I candidati devono rientrare nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese esposta nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Conseil général de l'Hérault
Direction agriculture et développement rural
Hôtel de Département
1000, rue d'Alco
34087 Montpellier cedex 4
FRANCE

Sito web:

http://herault.fr/Economie/agriculture/fiche_synthetique.pdf

http://herault.fr/Economie/agriculture/Regime_departemental_concernant_les_effluents.pdf

Numero dell'aiuto: XA 390/08

Stato membro: Italia

Regione: Commissariato di Governo per l'Emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale: Indennizzi connessi con l'attuazione del Piano Operativo per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe

Base giuridica:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007 e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008,

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Dicembre 2007 n. 3634 modificata con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2008 n. 3675,

Decreto Commissariale n. 4 del 6 maggio 2008 e Decreto Commissariale n. 10 del 31 luglio 2008,

Decreto Commissariale n. 21 del 22 ottobre 2008,

Decreto Commissariale n. 49 del 28 novembre 2008,

Decreto ministeriale del 27 dicembre 2007

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società:

— indennizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), dell'OPCM n. 3634/2007 per complessivi 37 000 000 EUR — è un aiuto una tantum,

— indennizzi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'OPCM n. 3634/2007 4 600 000 EUR — è un aiuto una tantum

Intensità massima dell'aiuto: 100 % del danno subito

Data di applicazione: L'erogazione dell'aiuto decorre dalla pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito Internet della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea

Durata del regime o dell'aiuto: Fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri, del 3 agosto 2007, e successive modifiche, fissato alla data del 31 dicembre 2008; l'erogazione degli indennizzi potrà comunque avvenire anche successivamente a tale data in quanto subordinata all'abbattimento dei capi infetti o alla effettiva ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale. In ogni caso non saranno concessi aiuti dopo quattro anni dal verificarsi dell'evento

Obiettivo dell'aiuto:

Articolo 10, comma 2:

— indennizzi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche ed integrazioni, riconosciuti agli aventi diritto per gli abbattimenti disposti ed effettuati in attuazione dell'ordinanza del ministro della Salute, del 14 novembre 2006, ed al netto dei proventi derivanti dalla vendita della carne,

— ulteriore indennizzo considerando il valore di mercato alla data di emanazione dell'ordinanza (21 dicembre 2007), desunto dal bollettino ISMEA, al netto di indennizzi percepiti ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei proventi derivanti dalla vendita della carne,

— perdite di reddito dovute al rispetto di obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento.

Il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda da parte del beneficiario ed a seguito del favorevole esito delle verifiche svolte sulla stessa da parte dell'Autorità Commissariale viene formalmente accordato l'aiuto; a ciascun beneficiario viene indicato chiaramente l'importo dell'indennizzo da erogare e le relative modalità di calcolo; l'erogazione dell'aiuto è disposta fino alla concorrenza delle risorse finanziarie recate dall'OPCM n. 3634/07

Settore o settori interessati: Settore zootecnico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: Commissariato di Governo per l'Emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe

Sito web:

Il testo integrale dell'aiuto e la relativa documentazione sono consultabili al seguente indirizzo:

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/brucellosi/brucellosi.html>

Altre informazioni: Una eventuale ulteriore proroga dello stato di emergenza socio economica nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini potrà, qualora ne ricorrano le condizioni, essere disposta con ulteriore decreto del presidente del Consiglio dei ministri

Numero dell'aiuto: XA 411/08

Stato membro: Regno Unito

Regione: Great Britain and Northern Ireland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: The Compulsory Scrapie Flocks Scheme 2008

Base giuridica: The Transmissible Spongiform Encephalopathies (England) Regulations 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Nell'ambito del regime è attualmente prevista la seguente spesa annua:

2008-2009:	900 000 GBP
2009-2010:	900 000 GBP
2010-2011:	600 000 GBP
2011-2012:	600 000 GBP
2012-2013:	600 000 GBP
2013-2014:	600 000 GBP
2014-2015:	600 000 GBP
Totale:	4 000 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto:

L'aliquota massima dell'aiuto è del 50 % per controlli sanitari, indagini di massa (screening), acquisto e somministrazione di vaccini, costi per l'abbattimento e la distruzione di animali, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Tuttavia l'aiuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, inteso a compensare la perdita di animali a seguito delle epizootie, può raggiungere il 100 % in conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006.

L'aliquota massima dell'aiuto è del 50 % per le spese relative ai test TSE e alla rimozione dei capi morti a causa di tale malattia, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006

Data di applicazione: Il regime si applica a decorrere dal 16 dicembre o dalla data di pubblicazione sul sito Internet della Commissione, se questa è successiva

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime si applica a decorrere dal 16 dicembre o dalla data di pubblicazione sul sito internet della Commissione, se questa è successiva. L'aiuto nell'ambito del regime è concesso fino al 31 marzo 2015. I pagamenti finali devono essere effettuati entro 90 giorni dalla chiusura del regime

Obiettivo dell'aiuto:

Il regime è applicato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e permette di fornire un servizio di screening per gli ovicaprini in Inghilterra e Irlanda del Nord per la classica malattia del trotto e per i casi atipici di tale epizootia. La malattia del trotto rientra nell'elenco stabilito dell'Ufficio internazionale delle epizootie in conformità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Le spese ammissibili sono i costi di abbattimento, trasporto delle carcasse, distruzione, analisi di campioni di sangue, trasporto dei campioni e spese di laboratorio. L'aiuto per l'attuazione di screening nell'ambito del presente regime è erogato in natura e sotto forma di prestazioni sovvenzionate, pertanto non comporta pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Per i casi confermati di malattia del trotto, la compensazione prevista dal presente regime è accordata in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006. Tale compensazione è versata in base al valore di mercato dei capi di ovicaprini distrutti a seguito di iniziative di prevenzione o eradicazione rese necessarie dalla normativa

Settore economico: Il regime si applica alle PMI attive nel settore dell'allevamento di ovicaprini

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Defra
Area 5D, 9 Milbank
c/o Nobel House
17 Smith Square
London
SW1P 3JR
UNITED KINGDOM

Sito web:

Per ulteriori informazioni sul presente regime consultare il seguente sito Internet:

<http://www.defra.gov.uk/animalhealth/managing-disease/NSPAC/>

Link diretto:

[http://www.defra.gov.uk/animalhealth/publications/NSPAC/CSFS%20stateaid%20re-notification%20\(v0%203\)%2031%20jul%2008%20\(3\)%20\(3\).pdf](http://www.defra.gov.uk/animalhealth/publications/NSPAC/CSFS%20stateaid%20re-notification%20(v0%203)%2031%20jul%2008%20(3)%20(3).pdf)

Altre informazioni: —

Numero dell'aiuto: XA 420/08

Stato membro: Spagna

Regione: Cataluña

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Adaptación del plan piloto del contrato global de explotación

Base giuridica: Orden AAR/308/2007, de 9 de agosto, por la cual se adapta el plan piloto del contrato global de explotación al Decreto nº 50/2007, se aprueban las bases reguladoras de determinadas ayudas del plan piloto, se convocan las correspondientes a las ayudas convocadas por la Orden AAR/247/2007, de 4 de julio. (DOGC núm. 4959 de 31.8.2007) y proyecto de Orden por la que se modifica la Orden AAR/308/2007, de 9 de agosto

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo globale: 420 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

Assicurazioni sui prodotti agricoli. Sussidio del 5 %.

Miglioramento della qualità alimentare. Intensità dell'80-100 %.

Investimenti nella conservazione del paesaggio. Intensità del 30-90 % con un limite massimo di 20 000 EUR.

Investimenti nel miglioramento degli alloggi. Intensità del 10-20 % con limite massimo di 6 000 o 9 000 EUR.

Servizi di sostituzione della manodopera. Intensità del 70 %

Data di applicazione: Il 21 dicembre 2008, a condizione che sia stato pubblicato nella web della DG AGRI e sia possibile disporre del numero di registro della richiesta di esenzione di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2009

Obiettivo dell'aiuto:

Assicurazioni sui prodotti agricoli (articolo 12): si incentiva l'uso delle assicurazioni agricole da parte dei titolari delle aziende agricole.

Miglioramento della qualità alimentare [articolo 14, paragrafo 2, lettera d)]: si incentiva lo sviluppo dei prodotti agricoli di qualità che sono caratterizzati dall'origine o dal modo in cui vengono elaborati. Si sovvenzionano i costi derivanti dall'iscrizione o dalle quote annuali nei primi 5 anni, e in modo decrescente previsti dal relativo consiglio di regolamentazione o i costi di certificazione nel caso del «Q Mark».

Investimenti per la conservazione del paesaggio (articolo 5, paragrafo 2 e paragrafo 3): si incentivano gli investimenti che presuppongono la conservazione del patrimonio, come elementi archeologici o storici. I costi sovvenzionabili sono quelli legati alla realizzazione delle attività seguenti:

— applicazione di criteri paesaggistici per il miglioramento o la costruzione di edifici e strutture agricole,

— conservazione e mantenimento degli edifici agricoli tradizionali,

— rinnovazione integrale di muri a secco in cattivo stato di conservazione,

— conservazione dei dintorni dell'azienda mediante il mantenimento della vegetazione ai margini, valli e piccole zone boschive,

— impianto di alberi per integrare e/o dissimulare le costruzioni che hanno un impatto sul paesaggio,

— modifica o armonizzazione dei sistemi di recinzione,

— pulizia delle discariche clandestine,

— rilocalizzazione o miglioramento dei container o di altri elementi che hanno impatto,

— rinnovazione, sostituzione o demolizione progressive delle strutture in stato precario o in disuso,

— altri investimenti non previsti nelle attività sopra specificate a condizione che siano destinati alla finalità di questa misura, secondo il criterio dell'organo collegiale, incaricato di valutare le domande presentate.

Investimenti per migliorare gli alloggi [articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e c)]: si incentivano gli investimenti effettuati nella residenza abituale degli agricoltori, purché quest'ultima sia legata a dipendenze destinate alle necessità delle attività agricole o complementari, e sia situata in un nucleo rurale di meno di 3 000 abitanti o si tratti di un alloggio situato in una zona non urbanizzabile.

Servizi di sostituzione della manodopera [articolo 15, paragrafo 2, lettera b)]: si incentivano il miglioramento della qualità del lavoro e della vita degli agricoltori, la cui attività principale sia l'attività agricola, sostenendo la prestazione di servizi di sostituzione al titolare e ai lavoratori dell'azienda in caso di malattia, maternità, vacanze o riposo settimanale

Settore economico: Tutti i settori, gli aiuti sono a livello di azienda agricola

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Generalitat de Catalunya
C/ Gran Via de les Corts Catalanes n°s 612-614
08007 Barcelona
ESPAÑA

Sito web:

<https://www.gencat.net/eadop/imagenes/4959/07220095.pdf>

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/TR_Tramits/TR01_Ajuts_subvencions/TR01_05_Ajus_pendants_publicacio/Documents/Fitxers_estatics/2008_ordre_modificacio_ordre_aar3082007.pdf

Altre informazioni: —

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

(2009/C 58/05)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione:	3 dicembre 2008
Aiuto n.:	63928
Stato EFTA:	Norvegia
Regione:	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario):	Modifiche allo speciale regime fiscale norvegese per la navigazione
Base giuridica:	Articolo 61, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera c)
Tipo di misura:	Misura fiscale
Obiettivo:	Promozione del settore marittimo
Forma dell'aiuto:	Esenzione fiscale
Stanziamiento:	220 000 000 EUR circa
Durata:	Fino al 2017
Settore economico:	Settore marittimo
Nome e indirizzo dell'autorità erogatrice dell'aiuto:	Ministero delle Finanze Akersg. 40 Oslo NORVEGIA

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegistry/>

Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

(2009/C 58/06)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni in merito alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione:	10 dicembre 2008
Aiuto n.:	65709
Stato EFTA:	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario):	Proroga fino al 1° luglio 2009 dei regimi relativi al sostegno alle produzioni audiovisive e al sostegno alle imprese di produzione cinematografica
Base giuridica:	Regolamento del 28 luglio 2005 relativo al sostegno alle produzioni audiovisive e regolamento n. 1017, del 18 settembre 2002, relativo al sostegno alle imprese di produzione cinematografica
Tipo di misura:	Sovvenzioni
Obiettivo:	Promuovere la cultura
Forma dell'aiuto:	Sovvenzioni non rimborsabili
Stanziamen to:	La dotazione complessiva del regime relativo al sostegno alle produzioni audiovisive è di circa 290 Mio NOK all'anno. Per il regime relativo al sostegno alle imprese di produzione cinematografica, i fondi sono assegnati mediante un trasferimento generale al Fondo norvegese per la produzione cinematografica
Durata:	Fino al 1° luglio 2009

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegistry/>

Autorizzazione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

(2009/C 58/07)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione:	3 dicembre 2008
Aiuto n.:	64556
Stato EFTA:	Norvegia
Regione:	—
Titolo:	Programma di innovazione per le imprese del settore del legno
Base giuridica:	Bilancio pubblico annuale (St.prp. n. 1, capitolo 1149, punto 71), lettera di assegnazione annua del ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione a Innovation Norway e un documento strategico adottato dal ministero dell'Alimentazione e dell'agricoltura
Tipo di misura:	Regime di aiuti
Obiettivo:	Accrescere l'utilizzo del legno e la redditività nel settore del legno
Forma dell'aiuto:	Sovvenzioni non rimborsabili
Stanziamiento:	14 Mio NOK (1,75 Mio EUR circa). Stanziamento annuale soggetto alle procedure di bilancio del Parlamento
Intensità:	Conforme agli orientamenti
Durata:	2008-2013
Settori economici:	Settore forestale e del legno
Nome e indirizzo dell'autorità erogatrice dell'aiuto:	Ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione PO Box 8007 0030 Oslo NORVEGIA
Altre informazioni:	—

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'Autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegistry/>

Autorizzazione di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3, parte I, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte

(2009/C 58/08)

L'Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo ai seguenti aiuti di Stato:

Data di adozione:	17 dicembre 2008
Aiuto n.:	64333
Stato EFTA:	Norvegia
Titolo:	Regime di aiuti all'innovazione SIVA
Obiettivo:	Ricerca, sviluppo e innovazione
Forma di aiuto:	Offerta di servizi a prezzi ridotti alle PMI
Dotazione:	Circa 75 000 000 NOK
Base giuridica:	Bilancio dello Stato, lettere annuali di assegnazione/lettere di intenti del ministero del Commercio e dell'industria e del ministero degli Enti locali e dello sviluppo regionale
Durata:	Fino alla fine del 2013
Settori economici:	Aiuto orizzontale alle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:	SIVA — Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Pirsenteret 7462 Trondheim NORVEGIA

Il testo della decisione nella lingua facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegistry/>

L'autorità di vigilanza EFTA ha rilevato che le seguenti misure non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE

(2009/C 58/09)

Data di adozione della decisione:	26 novembre 2008
Numero del caso:	63948
Stato EFTA:	Norvegia
Titolo (e/o nome del beneficiario):	Presunto aiuto a H. Østervold AS
Base giuridica:	Articolo 61, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 3, e protocolli 3 e 9 dell'accordo SEE
Tipo di misura:	Vendita di terreni
Settori economici:	Pesca
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:	Bergen og Omland Friluftsråd Hellebakken 45 5039 Bergen NORVEGIA

Il testo della decisione nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell'autorità di vigilanza EFTA:

<http://www.eftasurv.int/fieldsOfWork/fieldStateAid/stateAidRegistry/>

Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale relativo al regime «Aiuto regionale per il trasporto di legname in tronchi»

(2009/C 58/10)

Il 29 ottobre 2008, l'Autorità ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, avviato in data 11 giugno 2008 relativamente all'aiuto regionale per il trasporto di legname in tronchi, prendendo nota del fatto che la Norvegia aveva ritirato la sua notifica il 9 luglio 2008.

Giorni festivi nel 2009: Stati EFTA del SEE e istituzioni SEE

(2009/C 58/11)

2009	Islanda	Liechtenstein	Norvegia	Autorità di vigilanza EFTA	Corte di giustizia EFTA
1° gennaio	X	X	X	X	X
2 gennaio		X			
6 gennaio		X			
2 febbraio		X			
19 marzo		X			
10 aprile	X	X	X	X	
12 aprile	X	X	X	X	X
13 aprile	X	X	X	X	X
23 aprile	X				
1° maggio	X	X	X	X	X
17 maggio			X		
21 maggio	X	X	X	X	X
1° giugno	X	X	X	X	X
17 giugno	X				
22 giugno		X			
23 giugno					X
3 agosto	X				
15 agosto		X			X
8 settembre		X			
2 novembre				X	X
8 dicembre		X			
24 dicembre		X			
25 dicembre	X	X	X	X	X
26 dicembre	X	X	X	X	X
31 dicembre		X			